



PROGETTO “Over trenta Comuni di amandola e Monte Rinaldo” - ACCORDO DI PARTENARIATO -

Il Comune di AMANDOLA (FM), con sede legale in Amandola (FM), in Piazza Risorgimento n. 17, CF: 80001030446 PI: 00426220448, nella persona del Sindaco e legale rappresentante Dott. Ing. Adolfo Marinangeli nato ad Amandola (FM) il 12.04.1955 ed ivi residente in Piazza Risorgimento n. n. 3, C.F. MRNDLF55D12A252J, domiciliato per la carica presso il Comune di Amandola, in qualità di “Capofila” del Partenariato;

E

Il Comune di MONTE RINALDO (FM), con sede legale in Monte Rinaldo (FM), in Borgo Nuovo n. 4, CF e PI: 00396470445, nella persona del Sindaco e legale rappresentante Borroni Gianmario, nato a Fermo (AP) il 30.04.1981, e residente in Monte Rinaldo in Contrada Bucchiano n. 4, C.F. BRRGMR81D30D542S, domiciliato per la carica presso il Comune di Monte Rinaldo in qualità di “Partner” del Partenariato di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 436 del 3 aprile 2018 e successiva modifica, la Regione Marche ha definito le Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30;
- con decreto del Dirigente della PF. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi n. 138 dell’11 giugno 2018 è stato emanato l’Avviso Pubblico “Marche POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche” pubblicato sul BURM n. 53 del 21.06.2018;
- i soggetti destinatari di tale iniziativa sono i disoccupati over 30 iscritti presso i Centri per l’Impiego, diplomati o laureati e residenti nella regione Marche che avranno diritto a un’indennità mensile pari ad Euro 700,00 a fronte di 25 ore settimanali per una durata di 9 mesi;



- l'intervento è finalizzato ad attivare progetti che migliorino servizi per la comunità attraverso il coinvolgimento di persone fuoriuscite dal mercato del lavoro, contrastando la disoccupazione di lunga durata ed accrescere le competenze di soggetti coinvolti nel progetto;
- il Comune di Amandola (FM) intende realizzare, in partenariato con il Comuni di Monte Rinaldo (FM), il progetto dal titolo "Over trenta Comuni di Amandola e Monte Rinaldo" che prevede l'inserimento di n. 5 disoccupati;
- i Comuni devono assicurare, per i destinatari, la copertura:
 - presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - la copertura presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'Irap se ed in quanto dovuta.

TUTTO QUANTO PREMESSO

per la realizzazione del Progetto "Over trenta Comuni di Amandola e Monte Rinaldo" tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l'attuazione del Progetto denominato "Over trenta Comuni di Amandola e Monte Rinaldo" (d'ora in avanti "Progetto") e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

Articolo 2 – Impegni Reciproci

Con il presente atto le Parti approvano il Progetto denominato "Over trenta Comuni di Amandola e Monte Rinaldo" e si impegnano reciprocamente:

- a realizzare le attività previste nel progetto nel rispetto dei criteri definiti nell'allegato 5 al DDPF n. 138/2018;
- ad ottemperare, ciascuno per quanto di propria competenza, agli obblighi e alle dichiarazioni rese in sede di presentazione del progetto, così come previsto nell'allegato 2 e 3 al DDPF n. 138/2018;
- ad assicurare ciascuno per quanto di propria competenza la copertura finanziaria delle spese non finanziate dal contributo regionale;
- ad assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti;



- ad accettare il sistema dei controlli come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ad assumere la responsabilità solidale dei partner nei confronti dell'Amministrazione Regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata dello stesso e fino alla liquidazione del saldo del contributo che verrà erogato dalla Regione Marche entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto;
- a rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti nell'avviso pubblico, nel decreto di approvazione del progetto e a realizzare quanto necessario per la corretta attuazione del progetto;
- ad assumere la responsabilità che compete a ciascun soggetto partecipante al presente partenariato secondo quanto previsto nel progetto approvato dalla Regione Marche e nell'atto di adesione.

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato le Parti prendono atto che la realizzazione del progetto nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dall'avviso e dagli atti da questo conseguenti gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi previsti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Articolo 3 – Soggetto Capofila, Competenze e Sfere di Responsabilità

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato il Comune di Amandola (FM), con il compito di ottemperare agli oneri procedurali previsti nell'avviso pubblico per la presentazione del progetto. Compete altresì al Capofila provvedere alla trasmissione della documentazione amministrativa prevista nel predetto avviso pubblico. Il Comune di Amandola, quale Capofila del Partenariato, è autorizzato:

- a) a stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti, tutti gli atti necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- b) a sottoscrivere l'atto di adesione con la Regione Marche;
- c) a coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione alla Regione Marche;
- d) a coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla Regione Marche;
- e) coordinare i flussi informativi verso la Regione Marche.

Articolo 4 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto.

Articolo 5 – Controversie



Eventuali controversie relative al presente Accordo o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Articolo 6 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati contenuti nel presente atto di partenariato, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa prima richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Articolo 7 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Amandola, lì _____

Timbro e Firma del soggetto Proponente
Capofila Comune di Amandola (FM)

Timbro e Firma del soggetto partner
Comune di Monte Rinaldo (FM)
